

## **Appello ed effettività della tutela alla luce delle regole sovranazionali**

*L'art. 342 c.p.c. esige che l'appello indichi: 1) le parti del provvedimento che si intende appellare; 2) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 3) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge; 4) la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.*

*Sul punto è a dirsi che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario.*

*Tra queste vi è l'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (c.d. "Trattato di Lisbona", ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".*

*Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati "comunitarizzati", e sono divenuti "principi fondanti dell'Unione Europea".*

*Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 6 CEDU. Nell'interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito.*

*Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950".*

*Alla luce dei principi esposti, deve dirsi che l'art. 342 c.p.c., esiga dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto; gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.*

**Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza del 19.04.2019**

...omissis...

Tuttavia, nonostante la tardività dell'iscrizione a ruolo è a dirsi che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2014, n. 3626 in Giustizia Civile Massimario 2014: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito; cfr. in senso conforme anche Cassazione civile, sez. III, 25/07/2000, n. 9730 in Giust. civ. Mass. 2000, 1620);

Nel caso di specie, anche a voler ritenere che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta tardivamente, ciò non comporta la cancellazione della causa dal ruolo, o l'improcedibilità della domanda, in quanto la parte convenuta/appellata si è difesa anche nel merito, dimostrando così la volontà di dare impulso al processo e regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale.

Anche tale eccezione va quindi disattesa.

Eccepisce ancora, la parte appellata, che l'atto di appello risulta del tutto privo del contenuto minimo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c..

Ora. L'art. 342 c.p.c. esige che l'appello indichi: 1) le parti del provvedimento che si intende appellare; 2) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge; 4) la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.

Sul punto è a dirsi che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario.

Tra queste vi è l'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (c.d. "Trattato di Lisbona", ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati "comunitarizzati", e sono divenuti "principi fondanti dell'Unione Europea".

Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 6 CEDU. Nell'interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito.

Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950".

Alla luce dei principi esposti, deve dirsi che l'art. 342 c.p.c., esiga dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto; gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso cfr Cass. Sez. Sez. Lav. 20 settembre 2016 n. 18411).

Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma, in linea generale, essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate; nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire; nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere (in tal senso Corte di Cassazione - sez. III civile - ordinanza n. 10916 del 5-5-2017).

Ora, nella specie gli appellanti lamentano la carenza di legittimazione passiva in capo a R.C., per non essere questi proprietario del terreno su cui si protendevano i rami, e l'erroneità della sentenza di prime cure nella valutazione del materiale probatorio, doglianze, queste, certamente ascrivibili alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.

Anche tale eccezione va quindi rigettata.

Superate le preliminari eccezioni, ed esaminando la causa nel merito, è a dirsi quanto segue.

Innanzitutto va specificato d'ufficio che la sentenza, pur condannando a una somma di E. 500,00 secondo equità, è appellabile.

E' vero che per determinare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace, deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, da determinarsi, secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., sulla base della domanda proposta, restando irrilevante che il giudice di pace abbia, in concreto, deciso la controversia, secondo diritto ovvero secondo equità (Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13917, in Giur. it., 2007, 145).

Ed è vero che la parte attrice in prime cure, odierna appellata, aveva chiesto la condanna ad E. 600,00. Tuttavia aveva anche aggiunto che la richiesta di condanna doveva intendersi anche riferita alla maggiore somma che risulterà dovuta da una eventuale CTU e comunque entro i limiti di competenza del giudice adito (cfr. si veda domanda di prime cure e fascicolo del giudice di Pace in atti).

Tale dizione impedisce di ricondurre la controversia entro il limite della decisione secondo equità.

Ove sia formulata tale richiesta alternativa, infatti, la domanda si presume, ai sensi dell'art. 14, ult. co., c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, e, dunque, nella fattispecie, nella misura al di sopra del limite della decisione secondo equità, con conseguente appellabilità della sentenza secondo le regole generali e non nei limiti dell' art. 339, co. 3, c.p.c.

A sostegno di ciò va richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto

"in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia", questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale, non rilevando che nella prassi corrisponda ad una clausola che può essere definita "di stile" (in senso conforme, Cass., 17 aprile 2007, n. 9138; Cass. 11 giugno 2012, n. 9432; Cass., 11 marzo 2013, n. 6053, in Dir. giust., 2013, 299, con nota di Terlizzi).

Tanto precisato, in riferimento alla ammissibilità dell'appello, deve però dirsi che nel merito il gravame è infondato e merita il rigetto.

E, invero, appare del tutto evidente che in sede di prime cure i convenuti, odierni appellanti, non contestavano l'assunto attoreo, ma si limitavano a prospettare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e la carenza di prove.

Non formulavano alcuna contestazione specifica dei fatti, né delle circostanze prospettate, le quali inoltre appaiono supportate anche dall'espletata istruttoria.

In seno al primo giudizio, infatti, i testi hanno confermato le circostanze articolate dagli attori e anche il fatto che eeeee. avesse commissionato il taglio degli alberi, di talchè non pare dubbio che la decisione, nel merito, non sia censurabile e sia sostenuta da adeguata prova. Essa va pertanto confermata.

Stante il tenore della decisione e il rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla appellata le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Catania, il 18 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019.